

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia. Atto n. 483 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	4
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del Relatore, onorevole Angela Napoli, approvata dalla Commissione</i>)	10

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni concernenti la disciplina degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza. Nuovo testo unificato C. 2715 Damiano e C. 3522 Di Biagio. (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	5
--	---

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo in materia di depenalizzazione, pene detentive non carcerarie, sospensione del procedimento per messa alla prova e nei confronti degli irreperibili. C. 5019 Governo, C. 879 Pecorella, C. 4824 Ferranti, C. 92 Stucchi, C. 2641 Bernardini, C. 3291-ter Governo, C. 2798 Bernardini e C. 3009 Vitali (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	7
Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici. C. 4041, approvata dal Senato, C. 541 Vitali, C. 2514 Galati, C. 2608 Torrisi, C. 3682 Duilio, C. 4139 Maggioni e C. 4168 Giammanco (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	8

INTERROGAZIONI:

5-06725 Bernardini: Sul sovraffollamento del carcere di Piacenza	8
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	18
5-06726 Bernardini: Sul suicidio di un detenuto nel carcere Sollicciano Firenze	9
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	19
5-06786 Bernardini: Sul tentativo di suicidio di un detenuto e sul sovraffollamento del carcere Bari	9
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	22

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 2 agosto 2012. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Antonino Gullo e Sabato Malinconico.

La seduta comincia alle 12.05.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 set-

tembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia.

Atto n. 483.

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione*).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato il 17 luglio 2012.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che il relatore, onorevole Angela Napoli, ha presentato una proposta di parere (*vedi allegato 1*) sullo schema di decreto legislativo in esame.

Angela NAPOLI (FLpTP), *relatore*, illustra la proposta di parere presentata evidenziando in primo luogo come in realtà il Codice antimafia non possa essere considerato un vero e proprio codice, intendendo questo come un testo normativo che esaurisce, almeno tendenzialmente, la disciplina giuridica di una determinata materia. A suo parere, infatti, il Codice antimafia non è esaustivo se si considera il complessivo sistema normativo antimafia, in quanto, da un lato, non contiene una parte rilevante di tale sistema, come, ad esempio, le norme sul cosiddetto « 41-bis », sullo scioglimento dei consigli comunali, sui Comitati di sorveglianza sulle grandi opere, sugli agenti sotto copertura, sull'antiracket e antiusura e, dall'altro, ha risentito negativamente dei limiti dei principi e criteri direttivi di delega, i quali hanno consentito unicamente un'attività meramente ricognitiva della normativa vigente, quando invece, in una ottica di coordinamento di tutto il sistema normativo antimafia, sarebbe stato necessario poter apportare ad esso modifiche ed integrazioni. Auspica pertanto l'adozione di un corpo normativo che contenga tutta la normativa antimafia adeguatamente coordinata, ritenendo che non si tratterebbe di un vero e proprio strumento volto a rendere ancora più efficace la lotta contro la mafia da parte dello Stato.

Rileva che la proposta da lei presentata è stata formulata sulla base delle indicazioni emerse dall'indagine conoscitiva nel cui ambito sono stati sentiti il Procuratore nazionale antimafia, Pietro Grasso, il Prefetto di Palermo, Umberto Postiglione, il Direttore dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, Giuseppe Caruso, il Presidente della sezione per le misure di prevenzione del Tribunale di Caltanissetta, Antonio Balsamo, e di rappresentanti dell'Associazione nazionale costruttori edili

(ANCE), il Presidente dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, Sergio Santoro, il Presidente della sezione per le misure di prevenzione del Tribunale di Milano, Giuliana Merola, i rappresentanti di Avviso pubblico – enti locali e regioni per la formazione civile contro le mafie e i rappresentanti di Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie.

Passa quindi a illustrare la proposta di parere auspicando che quanto prima si proceda all'emanazione di un Testo unico che comprenda tutta la legislazione antimafia, ritenendo che si tratterebbe di un vero e proprio strumento volto a rendere ancora più efficace la lotta contro la mafia da parte dello Stato.

Donatella FERRANTI (PD) dichiara di condividere pienamente la proposta di parere della relatrice che, sulla base delle indicazioni emerse nel corso delle audizioni, forniscono spunti di notevole interesse al fine sia di correggere quelle disposizioni che si sono dimostrate carenti nel primo anno della loro applicazione sia di integrare il codice inserendovi disposizioni ritenute necessarie.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice (*vedi allegato 1*).

La seduta termina alle 12.20.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 2 agosto 2012. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Antonino Gullo e Sabato Malinconico.

La seduta comincia alle 12.20.

Disposizioni concernenti la disciplina degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza.

Nuovo testo unificato C. 2715 Damiano e C. 3522 Di Biagio.

(Parere alla XI Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Mario CAVALLARO (PD), *relatore*, osserva come il nuovo testo unificato della proposte di legge C. 2715 (Damiano ed altri) e C. 3522 (Di Biagio ed altri) detti norme in materia di previdenza e assistenza dei liberi professionisti, proponendone un riordino organico finalizzato ad affrontare i profili di criticità emersi nel settore a distanza di circa quindici anni dall'adozione dei provvedimenti di privatizzazione. Il provvedimento è volto, in particolare, ad assicurare il rafforzamento degli enti e dei margini di efficienza e di trasparenza delle gestioni, nell'interesse del miglioramento e dell'estensione delle prestazioni per gli associati.

Dove avere evidenziato la particolare importanza del provvedimento, che riguarda profili di competenza della Commissione giustizia di estrema rilevanza, rileva come l'articolo 1 definisca il regime giuridico degli enti previdenziali dei professionisti (di seguito «enti»), peraltro ribadendo il contenuto di molte disposizioni vigenti, recate dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo n. 509 del 1994.

L'articolo 2 prevede l'obbligo per gli enti di adottare, nell'esercizio della loro autonomia statutaria, appositi regolamenti riguardanti, tra l'altro, le modalità di attuazione dello statuto; la disciplina dei contributi e delle prestazioni; le regole di contabilità e di redazione dei bilanci; la composizione e il funzionamento degli organi di amministrazione e di controllo; la disciplina della gestione delle risorse.

L'articolo 3 reca disposizioni in materia di vigilanza.

L'articolo 4 demanda ad un apposito decreto interministeriale l'individuazione dei parametri necessari per la valutazione di stabilità delle gestioni previdenziali, nonché le modalità di redazione dei bilanci pluriennali di mandato.

L'articolo 5 estende agli enti previdenziali il regime tributario delle forme pensionistiche complementari, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

L'articolo 6 istituisce un fondo di garanzia tra gli iscritti, al fine di assicurare stabilità finanziaria e certezza dei trattamenti previdenziali.

L'articolo 7 disciplina la possibilità per gli enti di accorparsi tra loro ed includere altre categorie professionali «similari» di nuova istituzione (comprese le professioni non regolamentate), nel caso in cui queste siano prive di una protezione previdenziale pensionistica.

L'articolo 8 reca disposizioni volte a garantire l'adeguatezza delle prestazioni erogate dalle Casse professionali. A tal fine, in primo luogo si prevede la possibilità di adottare variazioni in aumento di carattere permanente delle aliquote contributive, attraverso il contestuale incremento dell'aliquota soggettiva (a carico del professionista e legata all'entità del suo reddito) e dell'aliquota integrativa (a carico della committenza, legata al volume d'affari annuale); inoltre, si consente l'utilizzo della percentuale di contributo integrativo eccedente la misura del 2 per cento per finalità previdenziali, tenuto conto dei criteri di gradualità e di equità fra generazioni.

L'articolo 9 reca disposizioni in materia di previdenza complementare, riconoscendo la possibilità di aderire alle forme pensionistiche istituite dagli enti anche ai professionisti non iscritti all'ente promotore e agli esercenti professioni non regolamentate.

L'articolo 10 prevede la facoltà per gli enti di istituire prestazioni di natura solidaristica in favore dei propri iscritti, comprese forme di integrazione del reddito per sospensione o per cessazione dell'attività professionale.

L'articolo 11 dispone la non applicabilità del massimale contributivo ai soggetti iscritti agli enti istituiti ai sensi del decreto legislativo n.103 del 1996.

L'articolo 12 riduce del 50 per cento il numero dei componenti degli organi di indirizzo generale degli enti.

L'articolo 13 detta disposizioni finali, intervenendo in particolare sull'attività della Commissione di vigilanza degli enti previdenziali (COVIP).

L'articolo 14 delega il Governo all'adozione, entro un anno, di un testo unico delle disposizioni vigenti in materia.

Formula quindi una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 12.30.

SEDE REFERENTE

Giovedì 2 agosto 2012. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Antonino Gullo e Sabato Malinconico.

La seduta comincia alle 12.30.

Delega al Governo in materia di depenalizzazione, pene detentive non carcerarie, sospensione del procedimento per messa alla prova e nei confronti degli irreperibili.

C. 5019 Governo, C. 879 Pecorella, C. 4824 Ferranti, C. 92 Stucchi, C. 2641 Bernardini, C. 3291-ter Governo, C. 2798 Bernardini e C. 3009 Vitali.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 31 luglio 2012.

Rita BERNARDINI (PD) rileva con rammarico che da parte della Commissione continua ad essere trascurato il disegno di legge in esame, al cui esame non si riesce a passare neanche quando è posto all'ordine del giorno, venendo privilegiati altri provvedimenti su cui concentrare l'attenzione della Commissione.

Per quanto attiene al merito del provvedimento, constata che ancora non si è proceduto allo stralcio dell'articolo 2 in materia di depenalizzazione nonostante da lungo tempo ne sia stata annunciata la decisione. Per tale ragione ritiene che l'esame debba tener conto anche della

materia della depenalizzazione, in merito alla quale ha presentato da ultimo la proposta di legge n. 5380 volta a legalizzare e, quindi, a depenalizzare la coltivazione e il commercio dei derivati della cannabis indica. Si tratta di un provvedimento al quale può essere attribuita una doppia valenza: deflazionare notevolmente la popolazione carceraria e portare un duro colpo alla criminalità organizzata.

Chiede al rappresentante del Governo se, indipendentemente dalla questione dello stralcio, vi sia da parte dell'Esecutivo l'intenzione comunque di procedere ad una depenalizzazione reale ed efficace e, in particolare, quale sia la posizione del Governo sulle proposte in materia di depenalizzazione da lei presentate, tra le quali segnala la proposta n. 5380 appena richiamata.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, fa presente che, considerata la formulazione del disegno di legge del Governo e, in particolare, dell'articolo 2 in materia di depenalizzazione, non è possibile procedere allo stralcio se preventivamente non si adotta come testo base tale disegno di legge riformulato in un nuovo testo in cui la delega sulla depenalizzazione venga ricompresa in uno o più articoli dotati di una autonomia propria che consenta di enuclearli successivamente in un unico disegno di legge.

Donatella FERRANTI (PD), *relatore*, ribadisce che insieme al correlatore, l'onorevole Costa, sta procedendo alla formulazione di una proposta di nuovo testo del disegno di legge del Governo diretta a trasformare le disposizioni di delega relative alla messa alla prova ed agli irreperibili in disposizioni precettive e, quindi, applicabili direttamente, senza la mediazione di decreti legislativi. Tale proposta di testo sarà formulata in maniera tale da poter chiedere lo stralcio della delega in materia di depenalizzazione. Ricorda le esigenze istruttorie da lei rappresentate nel corso dell'ultima

seduta, ritenendo la loro soddisfazione necessaria per predisporre un testo realmente efficace.

Andrea ORLANDO (PD), soffermandosi sulla questione della depenalizzazione, ritiene che questa debba anche coinvolgere i reati di immigrazione clandestina, la cui offensività sotto il profilo penalistico è pressoché nulla, secondo quanto previsto specificamente da una proposta di legge del PD.

Rita BERNARDINI (PD) ricorda all'onorevole Orlando che la Commissione ha già respinto la proposta da lei formulata di abbinare a quelle in esame una sua proposta di legge contenente proprio la depenalizzazione del reato di immigrazione clandestina.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che in quel caso non si è proceduto all'abbinamento in ragione della eterogeneità della proposta di legge dell'onorevole Bernardini, che contiene una serie di disposizioni relative ad altri istituti non toccati dai progetti di legge in esame.

Enrico COSTA (PdL), *relatore*, interviene non tanto nel ruolo di relatore, quanto piuttosto di rappresentante del gruppo PdL. Rileva che la tematica oggetto del disegno di legge è strettamente connessa a quella delle misure cautelari personali, che necessita di una riforma adeguata. Ritiene a tale proposito che si potrebbero inserire nel testo del Governo degli emendamenti proprio volti ad intervenire sulla disciplina delle misure cautelari.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che la materia delle misure cautelari è trattata da altre proposte di legge che attualmente si trovano all'esame della Commissione e che, se non si procede ad una unificazione attraverso l'abbinamento al disegno di legge in esame, gli emendamenti prospettati dall'onorevole Costa saranno considerati inammissibili per estraneità di materia.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici.

C. 4041, approvata dal Senato, C. 541 Vitali, C. 2514 Galati, C. 2608 Torrisi, C. 3682 Duilio, C. 4139 Maggioni e C. 4168 Giammanco.

(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 12 luglio 2012.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che tutte le Commissioni competenti hanno espresso il parere sul provvedimento, fatta eccezione per la Commissione bilancio. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.45.

INTERROGAZIONI

Giovedì 2 agosto 2012. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Antonino Gullo.

La seduta comincia alle 12.45.

5-06725 Bernardini: Sul sovraffollamento del carcere di Piacenza.

Il sottosegretario Antonino GULLO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Rita BERNARDINI (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta, atteso che le misure indicate non sono idonee a colmare la carenza di organico del carcere in questione. Più in generale, rileva come il piano di ripartizione del personale da assegnare presso ciascun istituto alla conclusione del 164° corso per agenti sarà, a detta dei sindacati, appena sufficiente a coprire i pensionamenti. Quanto al tema

del sovraffollamento, il Governo continua a richiamare il concetto di «capienza tollerabile», che non è previsto dalla legge, nella quale si fa riferimento alla sola «capienza regolamentare». Esprime infine forti perplessità sull'idoneità della legge n. 9 del 2012 a ridurre significativamente lo stato di tensione detentiva.

5-06726 Bernardini: Sul suicidio di un detenuto nel carcere Sollicciano Firenze.

Il sottosegretario Antonino GULLO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Rita BERNARDINI (PD), replicando, premette che l'interrogazione è stata presentata il 7 gennaio 2012 e che solo oggi il Governo risponde, in Commissione, perché sollecitato ai sensi dell'articolo 134, secondo comma, del Regolamento. Sottolinea come, se il Governo rispondesse nei termini previsti dal Regolamento alle interrogazioni a risposta scritta, si produrrebbe il duplice vantaggio di ottenere delle risposte tempestive, che potrebbero consentire di intervenire più rapidamente sulle situazioni prospettate negli atti di sindacato ispettivo, e di non riversare ulteriore lavoro sulla Commissione.

Si dichiara quindi insoddisfatta della risposta, nella quale si afferma che la questione dei suicidi in carcere è considerata prioritaria dal Ministero, essendo

evidente come tale considerazione prioritaria non si traduca in provvedimenti efficaci e concreti, non solo con riferimento al caso di specie, ma, più in generale, tenendo conto che lo scorso mese di luglio è stato uno dei più luttuosi degli ultimi anni in termini di morti in carcere.

Ribadisce quindi l'importanza e il ruolo fondamentale degli psicologi negli istituti penitenziari, per lo svolgimento dell'attività dei quali è impensabile che non siano stanziati fondi adeguati.

5-06786 Bernardini: Sul tentativo di suicidio di un detenuto e sul sovraffollamento del carcere Bari.

Il sottosegretario Antonino GULLO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Rita BERNARDINI (PD), replicando, prende atto della risposta del Governo quanto al tentativo di suicidio del detenuto in questione. Si dichiara invece totalmente insoddisfatta della parte della risposta relativa al sovraffollamento del carcere di Bari, che risulta generica ed elusiva.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.10.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia.

Atto n. 483.

**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE, ON. ANGELA NAPOLI,
APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La Commissione Giustizia,
esaminato lo schema di decreto in oggetto,

rilevato che lo schema di decreto in esame in esame è volto modificare il decreto legislativo n. 159 del 2011 (Codice antimafia);

sottolineata, come già evidenziato nel parere approvato il 2 agosto 2011 avente ad oggetto lo schema di decreto legislativo diretto ad introdurre nell'ordinamento il Codice antimafia, la non esaustività del Codice stesso rispetto al complessivo sistema normativo antimafia, in quanto, da un lato, non contiene una parte rilevante di tale sistema, come, ad esempio, le norme sul cosiddetto 41-*bis*, sullo scioglimento dei consigli comunali, sui Comitati di sorveglianza sulle grandi opere, sugli agenti sotto copertura, sull'antiracket e antiusura e, dall'altro, ha risentito negativamente dei limiti dei principi e criteri direttivi di delega, i quali hanno consentito unicamente un'attività meramente ricognitiva della normativa vigente, quando invece, in una ottica di coordinamento di tutto il sistema normativo antimafia, sarebbe stato necessario poter apportare ad esso modifiche ed integrazioni;

auspicata pertanto l'adozione di un corpo normativo che contenga tutta la normativa antimafia adeguatamente coor-

dinata, ritenendo che si tratterebbe di un vero e proprio strumento volto a rendere ancora più efficace la lotta contro la mafia da parte dello Stato;

preso atto delle indicazioni emerse dalla indagine conoscitiva nel cui ambito sono stati sentiti il Procuratore nazionale antimafia, Pietro Grasso, il Prefetto di Palermo, Umberto Postiglione, il Direttore dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, Giuseppe Caruso, il Presidente della sezione per le misure di prevenzione del Tribunale di Caltanissetta, Antonio Balsamo, e di rappresentanti dell'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE), il Presidente dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, Sergio Santoro, il Presidente della sezione per le misure di prevenzione del Tribunale di Milano, Giuliana Merola, i rappresentanti di Avviso pubblico – enti locali e regioni per la formazione civile contro le mafie e i rappresentanti di Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie;

rilevato che:

l'articolo 1 è diretto a modificare l'articolo 39 del codice antimafia, recante disposizioni in materia di assistenza legale alla procedura di amministrazione dei

beni sequestrati o confiscati, che attualmente consente all'amministratore giudiziario di usufruire del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato nelle controversie riguardanti i beni sequestrati e confiscati nel corso di procedimenti per l'applicazione di una misura di prevenzione, rimettendo la scelta di assistere l'amministratore giudiziario all'Avvocato generale dello Stato, così risultando pertanto ribaltata la situazione attuale, nella quale è l'amministratore giudiziario a decidere se avvalersi o meno dell'Avvocatura;

L'Agenzia Nazionale *ex* articolo 114, si fa assistere dall'Avvocatura dello Stato, non deve essere modificato l'articolo 39, in quanto la fase per arrivare al decreto di primo grado o al termine dell'udienza preliminare potrebbe essere eccessivamente lunga e che, stante il disposto dell'articolo 40, in tanto l'amministratore giudiziario può stare in giudizio solo in quanto autorizzato. Vi è già, quindi, un preventivo vaglio da parte dell'amministratore giudiziario sull'opportunità di una causa ed appare inutile, dispendioso e farraginoso sovrapporre altra valutazione di opportunità, atteso che lo stesso si avvarrebbe comunque di un legale il cui compenso sarebbe a carico della procedura;

ritenuto opportuno sopprimere la lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 8 dello schema di decreto correttivo che, intervenendo sul comma 8 dell'articolo 108 del Codice antimafia relativo alla disciplina la Direzione investigativa antimafia (DIA), prevede che questa possa avvalersi, oltre che di personale dei ruoli della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, anche di personale appartenente al Corpo forestale dello Stato, le cui competenze istituzionali non sembrano essere funzionali rispetto a quelle della DIA stessa;

ritenuto che la certificazione antimafia rimane uno dei controlli più efficaci per arginare l'infiltrazione delle mafie nella pubblica amministrazione, per cui si condividono gli interventi normativi volti a

renderla ancora più efficace senza per questo trasformarla in un mero appesantimento burocratico a danno delle imprese,

rilevato che:

L'articolo 4, comma 1, lettera *c*), n. 4 del decreto « correttivo » modifica l'articolo 91 del decreto legislativo n. 159 del 2011, prevedendo opportunamente che le informazioni antimafia interdittive vengano sempre comunicate ad una serie di « attori » istituzionali. Si tratta di un sensibile miglioramento del Codice delle leggi antimafia che attualmente prevede che tale comunicazione venga effettuata solo per le informazioni interdittive adottate dai Prefetti a seguito di accesso ai cantieri e, comunque, ad un novero di soggetti più ristretto.

Il « decreto correttivo » potrebbe prevedere che la comunicazione dei provvedimenti inibitori venga estesa anche alla Direzione Nazionale Antimafia (DNA), che in tal modo, verrebbe ad essere messa a piena conoscenza non solo dell'esistenza, ma anche degli specifici contenuti delle « interdittive » antimafia anche in questa fase transitoria in cui la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, alla quale si collegherà anche la Direzione Nazionale (articolo 99, comma 1, lettera *d*) del Codice) non è ancora divenuta operativa. Una simile soluzione potrebbe portare importanti vantaggi anche per l'esercizio dei poteri di coordinamento demandati alla Direzione Nazionale Antimafia, senza recare un aggravio per la « rete delle Prefetture », considerato che: la comunicazione delle interdittive antimafia può essere effettuata anche per via telematica, come prevede espressamente la citata novella recata dal decreto « correttivo »; alcune Prefetture (ad esempio quella dell'Aquila) già adesso – in una apprezzabile logica di leale collaborazione interistituzionale, inviano i provvedimenti inibitori antimafia alla DNA.

osservato che:

L'articolo 84, comma 4, lettera *c*) del Codice delle leggi antimafia prevede

che l'esistenza di infiltrazioni mafiose possa essere desunta anche dai casi di omessa denuncia di episodi concussivi o di estorsione, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991 patiti dall'impresa senza che ricorrano le situazioni esimenti elencate all'articolo 4, comma 1, della legge n. 689 del 1981. Nel momento in cui fu varato il Codice, questa previsione trovava il suo omologo nell'articolo 38, comma 1, lettera *m-ter* del decreto legislativo n. 163 del 2006 che faceva discendere un divieto a partecipare a gare d'appalto pubbliche proprio da queste situazioni di omessa denuncia, le quali dovevano essere comunicate dai Procuratori della Repubblica, nel momento del rinvio a giudizio, all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici ai fini dell'inserimento nel sito dell'Osservatorio dei contratti pubblici. In questo sistema, era quindi predisposto uno strumento che, anche grazie alla realizzazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, avrebbe consentito ai Prefetti di avere conoscenza della situazione « indiziante » in argomento. Nel frattempo l'articolo 4 del decreto-legge n. 70 del 2011 ha modificato l'articolo 38, comma 1, lettera *m-ter* del decreto legislativo n. 163 del 2006 prevedendo la conseguenza dell'esclusione dalle gare pubbliche solo per i casi di omessa denuncia degli episodi concussivi o estorsivi patiti da imprese i cui titolari dei poteri di amministrazione sono sottoposti ad un procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione o destinatari di queste ultime ovvero condannati, almeno in secondo grado, per i delitti di criminalità organizzata di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, c.p.p.. Questo fa sì che oggi le prefetture non dispongano di uno strumento « a valenza generale » che consenta loro di poter acquisire conoscenza dell'esistenza della situazione « indiziante » in argomento nei confronti di imprese – e sono i casi più rilevanti – che non abbiano nella propria compagine amministrativa o direzionale soggetti con i pregiudizi di cui si è appena detto. Tale

situazione infatti potrebbe emergere solo attraverso accurati accertamenti informativi.

Anche nell'ottica del rilascio in via tendenzialmente automatica della documentazione antimafia, che si andrà a realizzare una volta divenuta operativa la citata Banca dati, sarebbe importante prevedere un circuito alternativo di informazione delle Prefetture. In particolare, sarebbe auspicabile l'introduzione nel Codice delle leggi antimafia di una previsione in virtù della quale i Procuratori della Repubblica, sulla base di indizi a fondamento della richiesta di rinvio a giudizio, comunicano alle Prefetture competenti per il luogo in cui hanno sede legale ovvero residenza i soggetti interessati, i casi di omessa denuncia degli episodi concussivi ed estorsivi, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, senza che ricorrano le condizioni di cui all'articolo 4 della legge n. 689 del 1981, da parte dei soggetti nei cui confronti viene richiesto il rilascio della documentazione antimafia;

ritenuto che:

il sistema della documentazione antimafia, anche dopo la riforma del Codice antimafia e malgrado la rilevante novità dell'accesso ai cantieri di cui al decreto legislativo 150 del 2010 confluito anch'esso nel Codice, pone l'esigenza di migliorare e aggiornare la qualità del patrimonio informativo di cui dispongono i prefetti, soprattutto quando dovrà affrontarsi la sfida delle *white list*, il cui utilizzo – dopo il decreto 70 del 2010 – è andato ben oltre l'esperienza dell'Abruzzo o di Expo 2015. Non può immaginarsi, infatti, che superato l'argine delle esigenze connesse al segreto investigativo, permanga una costruzione duale del patrimonio informativo generato di contrasto alla criminalità organizzata, soprattutto quando la nuova frontiera delle infiltrazioni è rappresentata da soggetti, fisici e giuridici, del tutto invisibili al monitoraggio documentale della cd. certificazione antimafia. Questa nuova soglia della minaccia esige che le informazioni di cui dispongono

tutte le istituzioni della Repubblica, inclusi gli enti territoriali, le agenzie fiscali, quelle previdenziali e contributive, siano tempestivamente poste a disposizione dei centri di imputazione istituzionale di cui lo Stato dispone – la magistratura inquirente e il ministero dell'Interno – i quali ciascuno per le proprie funzioni e i propri compiti, devono realizzare la sintesi informativa indispensabile all'esercizio delle proprie prerogative. Si tratta di un compito che, per il versante giurisdizionale, l'ordinamento affida alla responsabilità esclusiva della DNA e che, per il versante dell'amministrazione dell'Interno vede nel ministro la sua sintesi politica ed istituzionale (vedasi l'articolo 118 codice di procedura penale citato).

La comunicazione antimafia, cioè l'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'articolo 67, è prevista dall'articolo 84. Non è stato tuttavia modificato l'articolo 84 comma 2 che, quindi, continua ad escludere dalla comunicazione antimafia proprio le misure di natura patrimoniale.

L'attuale articolo 67 codice antimafia, corrispondente all'articolo 10 legge n. 575 del 1965, oggi abrogato, limita il suddetto divieto alle sole persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II e cioè solo le misure di prevenzione personali e non anche le patrimoniali (previste dal titolo II).

Viceversa la informazione antimafia, per la quale assume valenza ostativa anche il tentativo di infiltrazione mafiosa, sembrerebbe prendere in considerazione anche le misure patrimoniali (articolo 84 comma 4 lettera *b*);

rilevato che:

la documentazione antimafia non è richiesta (articolo 83 comma 3 lettera *e*) per i provvedimenti, atti, contratti ed erogazioni il cui valore complessivo non superi i 150.000 euro;

potrebbe essere il caso di coordinare le norme con quelle previste dal

codice dei contratti, secondo cui attualmente la p.a. deve registrare all'autorità di vigilanza tutti i contratti per forniture di beni (sino a euro 20.000) o di servizi (euro 40.000) ed avere il CIG (codice univoco di contratto), per cui; fino a euro 40.000 si può procedere a trattativa privata e non si paga contributo;

in relazione alle misure di prevenzione patrimoniali, ritenuto che:

la disciplina delle misure di prevenzione patrimoniali contenute nel Codice antimafia ha mostrato alcune criticità con particolare riguardo ai seguenti profili: i termini perentori di efficacia del sequestro e della confisca; l'esecuzione del sequestro; il coordinamento delle indagini e delle proposte; l'onere della restituzione per equivalente nel caso di revocazione della confisca; la competenza territoriale; la regolamentazione dell'amministrazione dei beni; la disciplina sulla tutela dei terzi.

rilevato che:

i predetti profili rimangono fuori dalle disposizioni contenute nello schema di decreto in esame, che tende, comunque, a introdurre una serie di previsioni ampiamente condivisibili sul tema della documentazione antimafia, come quelle che anticipano l'entrata in vigore della nuova disciplina ed estendono il regime dei controlli alle imprese straniere prive di sede principale o secondaria in Italia, ai gruppi europei di interesse economico, alle società concessionarie di giochi pubblici;

ad alcuni dei suindicati profili critici sarebbe possibile ovviare immediatamente, introducendo nello stesso schema di decreto una serie di nuove previsioni pienamente compatibili con il contenuto della legge delega 13 agosto 2010, n.136. Ciò vale, in particolare, per la disciplina dei termini perentori di efficacia del sequestro e della confisca, introdotti dagli articoli 24 e 27 del nuovo Codice. Attraverso tali norme, viene prevista una limitazione temporale dei due gradi di giudizio di merito del procedimento di prevenzione, ciascuna delle quali non po-

trà superare il termine di due anni e sei mesi, a pena della impossibilità di pervenire a una pronuncia sul merito. Queste norme rischiano, da un lato, di indurre il giudice ad una istruzione e una decisione con caratteri di sommarietà per evitare il decorso del termine perentorio e, dall'altro, di indurre il proposto a sperimentare tutti gli strumenti dilatori a sua disposizione, con un conseguente prolungamento della durata media dei procedimenti di prevenzione, e con il prevedibile verificarsi di casi di restituzione ad esponenti mafiosi di rilevanti patrimoni, la cui ricostruzione richiede accertamenti particolarmente complessi. Si profila, insomma, una vistosa eterogeneità dei fini, con il duplice risultato della riduzione dell'efficacia del sistema e del declino della cultura delle garanzie. Non è casuale che in tutti i procedimenti nei quali si trattava di ingenti patrimoni, stratificatisi nel tempo, il suddetto termine sia stato abbondantemente superato, pur in presenza di una conduzione delle attività processuali secondo ritmi assai sostenuti. Non è, infatti, possibile contenere in limiti cronologici rigidamente ed astrattamente predeterminati una serie di accertamenti approfonditi e complessi, che si snodano attraverso indagini bancarie, perizie contabili, rogatorie internazionali, audizioni di decine di collaboratori di giustizia in località protette. La costituzionalità della normativa vigente appare più che dubbia, se si tiene conto della irragionevolezza complessiva della regolamentazione così introdotta, della palese e ingiustificata disparità di trattamento che viene a crearsi rispetto a tutte le altre figure di misure cautelari reali (non soggette ad alcun termine di efficacia pur in presenza di presupposti del tutto analoghi), e, infine, dello stridente contrasto con gli obblighi assunti dal nostro paese in sede europea e internazionale ai fini della lotta contro gravi forme di criminalità mediante strumenti di intervento patrimoniale dotati del carattere dell'effettività;

apparirebbe quindi opportuna l'abrogazione del comma 2 dell'articolo

24 e del comma 6 dell'articolo 27 del Codice antimafia, che stabiliscono i suddetti termini perentori ovvero, qualora si ritenesse l'abrogazione in contrasto con la delega, prevedere la sospensione *ex lege* dei suddetti termini per il tempo nel quale si svolgono gli accertamenti peritali sui beni nella disponibilità del proposto. Tale sospensione si risolverebbe in un istituto completamente diverso dalla proroga, esplicitamente regolata dalla legge delega. Mentre la proroga dipende da una valutazione discrezionale del giudice, opera per un periodo di tempo fisso e si fonda presupposti generali attinenti alla complessità delle indagini e all'entità del patrimonio, la sospensione, invece, opererebbe di diritto, farebbe riferimento esclusivamente ad una specifica esigenza istruttoria connessa all'espletamento di un determinato mezzo di prova (la perizia), e varrebbe per il tempo concretamente necessario per completare il relativo accertamento tecnico. La riforma in esame potrebbe realizzarsi aggiungendo il seguente periodo alla fine del comma 2 dell'articolo 24: « Quando è disposta perizia sui beni dei quali la persona nei cui confronti è iniziato il procedimento risulta poter disporre, direttamente o indirettamente, il suddetto termine resta sospeso per il periodo di tempo assegnato per l'espletamento della perizia » ».

ritenuto che:

una modifica legislativa risulta necessaria anche con riguardo all'esecuzione del sequestro in quanto l'attuale disciplina, che assegna essenzialmente all'ufficiale giudiziario il compito dell'esecuzione del sequestro, ha già manifestato numerosi inconvenienti, specie nei casi in cui occorra eseguire la misura su beni situati in diverse regioni, con la conseguente moltiplicazione del rischio di « fughe di notizie » e di vanificazione dell'effetto del provvedimento, per cui occorre attribuire nuovamente la suddetta attività alla polizia giudiziaria, che già la espletava sotto la previgente disciplina, con l'eventuale assistenza dell'ufficiale giudiziario.

La suddetta riforma potrebbe realizzarsi sostituendo il comma 1 dell'articolo 21 con il seguente testo:

« 1. Il sequestro è eseguito con le modalità previste dall'articolo 104 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. La polizia giudiziaria, eseguite le formalità ivi previste, procede all'apprensione materiale dei beni e all'immissione dell'amministratore giudiziario nel possesso degli stessi, anche se gravati da diritti reali o personali di godimento, con l'assistenza, ove occorra, dell'ufficiale giudiziario ».

ritenuto che:

sarebbe molto importante anche una revisione della disciplina finalizzata a garantire il coordinamento delle indagini e delle proposte in materia di prevenzione patrimoniale. Si tratta di una innovazione necessaria per evitare sovrapposizioni di iniziative tra le diverse autorità proponenti nel campo della prevenzione patrimoniale, valorizzando altresì il carattere pienamente giurisdizionale del relativo procedimento. Ciò non toglie che ciascuna autorità (Procuratore, Questore, Direttore della DIA) debba conservare il proprio potere di iniziativa: occorre semplicemente di ricondurre le diverse attività di indagine e di impulso in un quadro coerente che valorizzi gli apporti di ciascun organo, potenziandone l'efficacia grazie a un miglior coordinamento.

Tale obiettivo può ricondursi alla finalità, esplicitamente enunciata dalla legge delega, di coordinare la normativa processuale vigente in materia di contrasto della criminalità organizzata con la disciplina delle misure di prevenzione.

Una nuova disposizione in tal senso potrebbe essere formulata inserendo nell'articolo 17 il seguente comma:

« 4. Al procuratore della Repubblica indicato ai commi 1 e 2 spettano i poteri di coordinamento in ordine alle indagini e alle proposte relative alle misure di prevenzione patrimoniali »;

sottolineati i gravi inconvenienti connessi alla disciplina introdotta dal

combinato disposto degli artt. 28 e 46 del Codice antimafia, che pongono a carico dell'amministrazione assegnataria l'onere del pagamento della somma equivalente al valore del bene nel caso di revocazione della confisca. È chiaro, infatti, che ciò rappresenta un forte disincentivo per gli enti locali rispetto all'assegnazione di beni confiscati, che comporta sempre il rischio di dovere sborsare elevati importi di denaro in dipendenza di eventi futuri e incerti. La problematica è resa ancora più attuale dalla circostanza che la giurisprudenza di merito si è, nelle prime decisioni, orientata nel senso che lo speciale rimedio della revocazione della decisione definitiva sulla confisca di prevenzione antimafia, previsto dal codice antimafia, in quanto norma processuale ed in assenza di specifica disciplina transitoria, trova immediata applicazione anche con riferimento alle pronunce di confisca adottate prima del 13 ottobre 2011, data di entrata in vigore del Codice medesimo.

Per risolvere la questione, occorrerebbe riformulare nei seguenti termini il disposto dell'articolo 46 comma 3 del Codice:

« 3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, il tribunale determina il valore del bene e ordina il pagamento della somma, ponendola a carico del Fondo unico giustizia »;

rilevato che:

altri aspetti del Codice antimafia richiedono un intervento di riforma che presuppone un ripensamento organico della relativa disciplina. Ciò vale in particolare per il tema dell'incompetenza territoriale, che attualmente è sottoposta, in modo del tutto irragionevole, ad una regolamentazione molto più rigorosa di quella stabilita, in termini generali, per il processo penale. Infatti, poiché anche nel nuovo codice manca ogni preclusione temporale, può ritenersi tuttora valido l'indirizzo interpretativo che sostiene che l'incompetenza territoriale del giudice della prevenzione sia rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, avendo natura funzionale ed inderogabile. Tale disciplina è fonte di gravi incertezze anche perché il

criterio del luogo di dimora del proposto, utilizzato dal testo legislativo per la determinazione della competenza, si riferisce, per giurisprudenza consolidata, allo spazio geografico-ambientale in cui il soggetto manifesta i suoi comportamenti socialmente pericolosi, pur se tale luogo è diverso da quello di dimora abituale. Inoltre, se le manifestazioni di pericolosità sono plurime e si verificano in luoghi diversi, la competenza va individuata nel luogo dove le condotte di tipo qualificato appaiono di maggiore spessore e rilevanza. Apparirebbe senza alcun dubbio molto più appropriata una disciplina che introducesse precisi limiti alla possibilità di eccepire o rilevare l'incompetenza per territorio, sul modello della disposizione contenuta nell'articolo 22 comma 2 codice di procedura penale;

più in generale, sembrano maturi i tempi per un ripensamento della regolamentazione in tema di competenza dell'organo giudicante, oggi prevista dall'articolo 5, comma 4, del Codice antimafia, che la attribuisce al « Tribunale del capoluogo della provincia in cui la persona dimora ». La soluzione prescelta dal legislatore delegato, sicuramente corretta sul piano formale per la sua coerenza con la disciplina preesistente, non appare però esente da critiche se si tiene conto della dinamica evolutiva che ha investito tutto il settore delle misure di prevenzione. In effetti, la competenza su base provinciale dell'organo giudicante appare come un evidente retaggio del passato, ricollegandosi ad un periodo storico nel quale l'iniziativa del procedimento era esercitata essenzialmente da un organo amministrativo con una corrispondente competenza territoriale, e cioè dal Questore.

In una situazione, come quella attuale, in cui il potere di proposta è esercitato con maggiore frequenza dal Procuratore della Repubblica, coerentemente con la compiuta giurisdizionalizzazione del procedimento, appare ormai irragionevole una così netta differenziazione tra i rispettivi ambiti di competenza territoriale della magistratura requirente e di quella giudicante, con le disfunzioni organizzative e la

dispersione di energie che ne derivano. I problemi di efficienza del sistema, peraltro, potrebbero accrescersi a seguito della soppressione di un elevato numero di province. Sarebbe, senza dubbio, preferibile riportare la competenza del tribunale a quella del pubblico ministero, anziché a quella di una delle autorità amministrative legittimate a promuovere il procedimento. Anche su questo punto, è auspicabile un intervento di riforma legislativa;

ritenuto che:

di particolare attualità è, la questione della effettiva introduzione di criteri di economicità nella amministrazione dei beni. Non sembra, infatti, che la attuale regolamentazione sia appagante sotto questo profilo, anche per la vistosa sproporzione fra l'enorme mole dei compiti e la ridottissima entità dell'organico dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, nata come « ente a struttura leggera ». In proposito, potrebbe essere interessante prendere in esame una serie di soluzioni innovative, quali la « messa a reddito » dei beni sequestrati con il ricorso a competenze manageriali; l'estensione del « rating antimafia » alle imprese sottoposte ad amministrazione giudiziaria; la concentrazione delle attività dell'Agenzia sulla creazione di una « rete » di sinergie fra imprese sequestrate o confiscate e sulla collaborazione con i beneficiari della prevedibile destinazione dei beni.

Di notevole rilievo appare anche la proposta di affrontare in termini « sistemici » il problema della destinazione e della liberazione dalle ipoteche dei beni confiscati;

rilevato che:

gli altri due settori da riformare sono strettamente connessi tra di loro ed attengono alla tutela dei terzi e alla vendita dei beni sequestrati. È stato predisposto, con gli articoli 57 e seguenti del Codice antimafia, un procedimento di « formazione dello stato passivo » che sovrappone alla logica del processo di pre-

venzione, volta all'affermazione della legalità mediante il reinserimento dei beni confiscati in un circuito economico lecito, la diversa logica del fallimento, finalizzata esclusivamente alla tutela dei creditori. La introduzione di una verifica dei crediti con carattere contenzioso è sicuramente incompatibile con la prosecuzione dell'attività imprenditoriale, per giunta nella delicatissima e difficile fase che segue al sequestro di prevenzione. Inoltre, l'articolo 60 stabilisce che, una volta conclusa l'udienza di verifica dei crediti, l'amministratore giudiziario deve effettuare la liquidazione dei beni mobili, delle aziende e dei beni immobili « ove le somme apprese, riscosse o comunque ricevute non siano sufficienti a soddisfare i creditori utilmente collocati al passivo »;

la nuova disciplina rischia di determinare un completo « svuotamento » dei patrimoni in sequestro, con la chiusura delle aziende e pesanti riflessi sul piano occupazionale, danneggiando in modo irrimediabile gli interessi dell'erario e ren-

dendo impossibile, nei fatti, la realizzazione dell'obiettivo della destinazione a fini sociali dei beni confiscati.

sottolineato che la delega rimane inattuata sull'esecuzione all'estero delle misure patrimoniali secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, lettera *b*), n. 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136, che impone di prevedere che la misura di prevenzione della confisca possa essere eseguita anche nei confronti di beni localizzati in territorio estero, nonostante che oggi sia un dato acquisito che le organizzazioni criminali hanno assunto i caratteri della transazionalità e tendono ad estendere il proprio potere economico e criminale oltre i confini nazionali;

esprime,

PARERE FAVOREVOLE

a condizione che il provvedimento sia modificato secondo quanto riportato in premessa.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-06725 Bernardini: Sul sovraffollamento del carcere di Piacenza.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'atto di sindacato ispettivo in oggetto, gli interroganti segnalano una carenza di organico e una situazione di sovraffollamento presso l'istituto di Piacenza.

Dagli elementi acquisiti risulta che la forza di polizia penitenziaria presente presso la Casa Circondariale di Piacenza ammonta a 139 unità, con una carenza di 40 unità, pari al 22 per cento, rispetto alla previsione organica normativa.

La situazione complessiva degli organici è in ogni modo costantemente monitorata e al sorgere di eventuali difficoltà si provvede ad inviare adeguati rinforzi presso le sedi maggiormente gravate.

In tal senso, i recenti piani di integrazione degli organici degli istituti penitenziari, adottati in concomitanza della chiusura dei corsi di formazione per agenti, hanno consentito di destinare all'Istituto di Piacenza, d'intesa con il Provveditore Regionale dell'Emilia Romagna, nell'anno 2010, 4 unità di Polizia Penitenziaria di neo agenti uomini e 4 unità di neo-agenti donne, mentre nell'anno 2011, sono state assegnate al medesimo Istituto ulteriori 5 unità di Polizia Penitenziaria di neo-agenti donne.

È stato inoltre richiesto al Provveditore Regionale per l'Emilia Romagna di provvedere ad un eventuale rideterminazione della dotazione organica del ruolo degli agenti e assistenti di alcune sedi d'istituto della Regione, in conformità alle mutate esigenze di servizio delle sedi interessate, al fine di procedere ad assegnazioni ancor più mirate allorquando si procederà alle future assegnazioni di personale.

La carenza di personale del Corpo di Polizia Penitenziaria, determinata dalla scopertura di organico di circa 6000 unità rispetto alle dotazioni organiche fissate con decreto ministeriale 8 febbraio 2011, è comunque diffusa su tutto il territorio nazionale.

Le esigenze di personale saranno tenute in debita considerazione quando si procederà alla ripartizione del personale da assegnare presso ciascun istituto alla conclusione del 164° corso per agenti.

Quanto infine, alla prospettata situazione di sovraffollamento, si rappresenta che alla data del 3 aprile 2012 sono presenti nell'istituto di Piacenza 339 detenuti a fronte di una capienza regolamentare di 178 posti e tollerabile di 346.

Le presenze detentive dovrebbero attenuarsi grazie all'entrata in vigore della legge 17 febbraio 2012, n. 9 (1) che, prevedendo, tra l'altro, la modifica dell'articolo 558, comma 2, del codice di procedura penale e la modifica della legge 199/10, consentirà di ridurre significativamente lo stato di tensione detentiva sia limitando il numero di persone che transitano nelle strutture carcerarie per periodi brevissimi (nel 2010 oltre 21.000 persone sono state detenute per un periodo non superiore a tre giorni) sia estendendo la platea dei detenuti ammessi alla detenzione domiciliare.

(1) « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, recante interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri ».

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-06726 Bernardini: Sul suicidio di un detenuto nel carcere Sollicciano Firenze.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti in merito alle cause del decesso di David Di Bonaventura – avvenuto presso la Casa Circondariale di Sollicciano in data 7 gennaio 2012 – rappresento che il predetto detenuto era stato tratto in arresto il 29 novembre 2012 in seguito alle condanne riportate per il reato di furto aggravato in abitazione e presentava un fine pena fissato al 28 novembre 2012.

Dalla documentazione acquisita è emerso che il gesto autosoppressivo è stato posto in essere mediante impiccagione, con l'ausilio di un lenzuolo legato alle grate della finestra del bagno della cella. Risulta, altresì, che il Di Bonaventura è stato tempestivamente soccorso dal personale di custodia ed anche da quello medico, il quale dopo avere praticato gli interventi rianimatori, ne ha dovuto constatare l'avvenuto decesso.

In ogni caso, al fine di appurare le cause, le circostanze e le modalità dell'accaduto è stata prontamente avviata una indagine amministrativa affidata al Provveditore regionale per la Toscana; quest'ultimo è stato, inoltre, invitato ad accertare presso l'Autorità Giudiziaria se siano stati disposti gli esami necroscopici e/o autoptici sulla salma.

All'esito della visita ispettiva, non sono stati individuati profili di responsabilità in capo al personale di polizia penitenziaria e dell'area trattamentale, che era in servizio presso l'istituto di Firenze Sollicciano all'epoca del decesso del Di Bonaventura.

Dall'esame del fascicolo e dalla ricostruzione dei fatti è, infatti, emerso che il

Di Bonaventura, per quanto condannato ad una pena di modesta entità, non era probabilmente riuscito ad accettare l'idea di dover passare in stato di detenzione un periodo di tempo per lui evidentemente considerevole nonostante l'avvio di pratiche, che lo avrebbero portato con ogni probabilità alla dimissione.

L'aspettativa, evidentemente frustrata, di una scarcerazione immediata, un quadro personologico connotato da tratti di fragilità e la difficoltà nel mantenere i contatti con la fidanzata potrebbero, come sostenuto nella relazione ispettiva, essere stati i presupposti della reazione, che ha condotto al gesto estremo del suicidio.

Gli interventi effettuati dall'area trattamentale nei confronti del detenuto sono apparsi adeguati: all'educatrice incaricata del caso non erano giunte segnalazioni, formali o informali, tali da suscitare preoccupazioni significative. La stessa, inoltre, risulta aver rappresentato al Di Bonaventura che la sua permanenza nel penitenziario era ragionevolmente destinata a essere molto breve e ciò anche in occasione delle lamentate difficoltà a ottenere l'autorizzazione ai colloqui con la fidanzata.

Analogamente l'operato della polizia penitenziaria, che ha più volte provveduto a diversa allocazione del Di Bonaventura nell'ambito dei reparti detentivi, risulta essere stato orientato ad individuare un'ubicazione, che consentisse la maggiore serenità possibile al detenuto: e, in effetti, non è risultato alcun elemento che possa far pensare a disagi derivanti dalla com-

pagnia dei due compagni con i quali il Di Bonaventura ha diviso la stanza dal 21 dicembre 2011 al 7 gennaio 2012, data della morte.

Per quanto concerne, poi, il quesito di carattere generale riguardante il triste fenomeno dei suicidi e dei gesti di autolesionismo, preme osservare come attento e continuo sia l'impegno dell'Amministrazione penitenziaria in tale settore.

La competente Direzione Generale del Dipartimento della Amministrazione penitenziaria, già da tempo ha posto il tema dei suicidi in carcere tra le priorità da affrontare. In proposito, sono state diramate agli istituti direttive utili ad individuare comportamenti rivelatori di disagio psichico e/o di tendenza depressiva, al fine di porre in essere interventi di supporto per prevenire atti auto o etero aggressivi e suicidari.

Inoltre, è stato creato un collegamento tra le varie aree dell'istituto e tra queste e gli operatori esterni, al fine di ottimizzare le risorse a disposizione e creare una rete di interventi in grado di coinvolgere l'intera struttura penitenziaria nel dare una risposta concreta alla problematica in questione.

Peraltro, nel mese di luglio dello scorso anno è stata diramata una nota con la quale si è provveduto a sensibilizzare ulteriormente i Provveditori regionali, affinché fossero incentivate e sostenute le singole direzioni degli istituti, nell'adozione di tutte le iniziative possibili per migliorare la « dignità detentiva ». In tal senso è stata evidenziata l'importanza di una maggiore presenza del volontariato e dei contatti con la comunità esterna, da escludere o ridurre soltanto per ragioni di giustizia, di pericolosità, di sicurezza, di ordine e di disciplina ovvero di appartenenza dei soggetti in trattamento a specifici regimi e circuiti detentivi.

Con specifico riguardo al tema in questione, il 25 novembre 2011 è stata diramata una circolare in materia di « Modalità di esecuzione della pena. Un nuovo modello di trattamento che comprenda sicurezza, accoglienza e rieducazione ». Tale circolare, per alcuni aspetti innova-

tiva, persegue infatti l'obiettivo di superare la dicotomia tra i concetti di sicurezza e di trattamento ed affronta il momento dell'accoglienza del detenuto ed il rischio suicidario, riorganizzando la materia alla luce del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° aprile 2008 e di quanto previsto dagli Organismi europei.

Con riferimento, infine, all'opportunità di promuovere iniziative normative preordinate a rafforzare l'assistenza medico-psichiatrica, nonché ad implementare adeguate misure di supporto psicologico nei confronti dei detenuti al fine di ridurre sensibilmente gli episodi di suicidio, tentato suicidio e di autolesionismo in carcere, va rimarcato che si tratta di questioni poste all'attenzione del Ministro, in più interrogazioni, alcune delle quali riferibili agli odierni interroganti ed alle quali si è già dato riscontro.

In ogni caso, va ricordato che, in data 14 giugno 2008 si è operato, per effetto del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2008, il trasferimento dell'assistenza sanitaria dei detenuti, dal Ministero della Giustizia al Servizio Sanitario Nazionale: per l'effetto, risultano trasferite al Servizio Sanitario Nazionale tutte le competenze sanitarie della medicina generale e di quella specialistica, in precedenza a carico del Ministero della Giustizia.

Trova, così, applicazione il principio che riconosce alle persone detenute, alla pari dei cittadini liberi, il diritto all'erogazione delle prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione previste nei livelli essenziali e uniformi di assistenza, con la possibilità di accesso alle risorse tecnologiche già disponibili per la comunità esterna.

Il decreto contempla anche un trasferimento del personale medico, infermieristico e degli psicologi al Servizio Sanitario Nazionale. Si stanno, pertanto, studiando di concerto con il Ministero della Salute – cui sono state trasferite tutte le funzioni sanitarie, i rapporti di lavoro, le risorse finanziarie, le attrezzature e i beni strumentali, afferenti alla sanità pe-

nitenziaria – alcune proposte per risolvere le problematiche attinenti la delicata materia.

Nell'accingermi a concludere, desidero comunque rassicurare gli interroganti che

è sempre ferma l'attenzione del Ministro della Giustizia alle problematiche oggetto della presente interrogazione ed è massimo l'impegno per fronteggiarne le situazioni di criticità.

ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-06786 Bernardini: Sul tentativo di suicidio di un detenuto e sul sovraffollamento del carcere Bari.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'atto di sindacato ispettivo in oggetto, gli interroganti chiedono notizie in merito al tentato suicidio di Idris Mohamed, verificatosi il 6 gennaio 2012 presso la Casa Circondariale di Bari e segnalano la situazione di affollamento del carcere di Bari e il disagio della vita penitenziaria nel predetto carcere.

Dagli elementi acquisiti emerge che il gesto compiuto da Idris Mohamed, nato in Libia il 1° gennaio 1976, dal 10 febbraio 2012 agli arresti domiciliari, non pare ricollegabile al sovraffollamento della cella nella quale lo stesso era recluso.

Esso si inserisce, infatti, in un contesto di comportamenti di natura dimostrativa posti in essere dal predetto fin dal suo ingresso nella struttura detentiva.

L'Idris è giunto nella Casa Circondariale di Bari l'8 agosto 2011.

Lo stato di restrizione era stato imposto dall'autorità giudiziaria a seguito della protesta violenta avvenuta nel centro CARA di Bari Palese e fuori del Centro stesso, episodio salito anche alla cronaca nazionale di quei giorni.

Sin dai primi giorni l'Idris ha mostrato comportamenti di opposizione allo stato detentivo.

Il detenuto manifestava la sua irrequietezza in quanto non si riteneva responsabile, bensì coinvolto nella violenta protesta collettiva e non sopportava il disagio correlato al suo stato di profugo, oltre che l'handicap di non parlare italiano, di non possedere la benché minima somma di denaro, di non poter corrispondere coi

propri famigliari in Libia ed averne notizie, stante, in quei giorni, la drammatica guerra libica.

Valutata la criticità del soggetto e i fattori di rischio, veniva attivata la rete multi professionale dell'istituto per l'accoglienza ed il sostegno dei casi critici.

Il 27 agosto 2011 l'Idris è stato quindi ricoverato presso l'U.O. di psichiatria del Policlinico di Bari, da dove veniva dimesso con terapia farmacologica e diagnosi di « disturbo dell'adattamento con ansia ed umore depresso ».

La prima dimostrazione da parte del detenuto è avvenuta il 15 ottobre 2011, quando, come emerge dal rapporto dell'operatore di polizia penitenziaria, l'Idris « ...stava mettendo in atto un tentativo di impiccagione, tramite strisce di lenzuola... ».

Altro episodio è avvenuto il 19 novembre 2011, quando l'Idris ha posto in essere gesti autolesionistici di lieve entità agli avambracci.

Anche in tale occasione dalla relazione di servizio si evince la natura dimostrativa dell'atto, posto in essere perché « ... ingiustamente detenuto... ».

Lo *staff* multidisciplinare ha effettuato, nel caso in oggetto, le seguenti azioni di sostegno e prevenzione:

continua attività di monitoraggio da parte della polizia penitenziaria;

innumerevoli interventi dell'area educativa;

intensi interventi della mediatrice linguistica volontaria;

interventi assistenziali ed economici;
tentativi di contatti telefonici con i famigliari, purtroppo non riusciti;

sostegno ed alfabetizzazione nell'apposito corso di scuola elementare, frequentato dal 21 ottobre scorso anno al 10 febbraio 2012, giorno di avvio agli arresti domiciliari;

14 visite/colloqui con lo psichiatra.

Gli interventi specifici descritti per il caso in esame sono previsti – nella Casa Circondariale di Bari – da un collaudato protocollo di intervento multidisciplinare, idoneo a far fronte ai casi critici e ad agire come prevenzione sui fattori di rischio. Esso vede il coinvolgimento di operatori di polizia penitenziaria, di funzionari giuridico pedagogici, di funzionari dell'Uepe, di esperti, di operatori della sanità, di un'*equipe* del SIM (due operatori, uno psichiatra ed una psicologa), di un'*equipe* del Sert (due medici, tre psicologi, un assistente sociale e un infermiere) e di

volontari, che nel carcere di Bari sono presenti in numero di 35.

Quanto, invece, alla situazione di sovraffollamento (1) si osserva che essa è purtroppo comune alla gran parte degli istituti penitenziari del Paese. Questi ultimi, infatti, alla data del 27 giugno scorso, risultano ospitare complessivamente 66.653 detenuti.

Tale situazione dovrebbe progressivamente migliorare per effetto della legge 17 febbraio 2012, n. 9 (2) e della realizzazione del piano carceri che consentirà di disporre di circa nove mila nuovi posti detenuti: in particolare, per la regione Puglia, è prevista la realizzazione di due padiglioni detenuti in ampliamento degli istituti di Lecce e Taranto.

(1) Alla data del 28 giugno 2012 risultano presenti 495 detenuti a fronte di una capienza tollerabile di 414 posti detenuti.

(2) « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, recante interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri ».